

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 DIC. 2004

ADDI 17 DIC. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - PRESTAGIOVANNI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 1265 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE CONCERNENTE:

"Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pomice sita in località Banditaccia del territorio del Comune di Arlena di Castro (Viterbo) a favore della Società Terre Vulcaniche Srl".

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pomice sita in località "BANDITACCIA" del territorio del Comune di ARLENA DI CASTRO (Viterbo), a favore della Società Terre Vulcaniche Srl

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive

ESPERITA LA PROCEDURA DI CONCERTEAZIONE CON LE PARTI SOCIALI:
DELIBERA

All'unanimità, di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di Deliberazione Consiliare

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA l'istanza 15 febbraio 2002 della società Terre Vulcaniche Srl, con sede a Tuscania, Piazza D. Bastianini n.° 5, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni SETTE all'apertura di una nuova cava di pomice in località "BANDITACCIA" del territorio del Comune di Arlena di Castro (Viterbo), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (contratti di affitto registrati all'Ufficio delle Entrate di Viterbo in data 8 aprile 2002 ai numeri 2962, 2963 e 2964) per una superficie complessiva di Ha 5.05.80 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 15 della L.R. 5 maggio 1993 n.° 27;

VISTA la L.R. n.° 27/93, ed in particolare l'art.38, terzo comma, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile tecnico del Comune di Arlena di Castro in data 27 agosto 2002;

VISTA la nota n.° 3023 del 15 aprile 2002 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo, dalla quale risulta che l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;

VISTA la nota n.° 3404 del 7 maggio 2002 della Soprintendenza Archeologica per il Lazio con la quale si dichiara che le aree da adibire ad attività estrattiva sono prive di vincolo archeologico e si richiede di effettuare sondaggi preventivi;

VISTA la pronuncia di Verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 espressa dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo n.° D2/2004/29852 del 25 febbraio 2003, che esclude l'opera dal procedimento di V.I.A.;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio, prot. n.° 87651 del 25 settembre 2003, che definisce l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di euro 265.000,00 (euro duecentosessantacinquemila/00) a garantire le opere di ripristino ambientale dell'area di cava;

con prescrizioni *CD*
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dall'art. 38, terzo comma, della L.R. n.º 27/93, sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, confermato dalla Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 19 giugno 2003;

CONSIDERATO che l'istanza 15 febbraio 2002, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.º 14 del 20 giugno 2003 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

~~ESPERITA la Procedura di Concertazione:~~

DELIBERA

1. La Società Terre Vulcaniche Srl, con sede a Tuscania (Viterbo), Piazza D. Bastianini n.º 5, è autorizzata, ai fini della L.R. n.º 27/93, ad esercitare per anni SETTE la cava di pomice in località "BANDITACCIA" del territorio del Comune di Arlena di Castro (Viterbo), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 8 particella 183, 184, 185, 188, 189, 218), ~~per una superficie complessiva di ha 5.05.80 circa.~~ *Cvd*
2. Prima di iniziare i lavori di scavo, la Terre Vulcaniche Srl dovrà:
 - a) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio per consentire le indagini preventive richieste;
 - b) ottenere l'autorizzazione da parte del Comune di Arlena di Castro all'espianto degli alberi di olivo esistenti sulla particella 218;
 - c) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Arlena di Castro (Viterbo), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria di euro 265.000,00 (euro duecentosessantacinquemila/00), compresi di IVA, a garanzia del recupero ambientale dell'area di cava al termine dei lavori di scavo;
 - d) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma - via Rosa Raimondi Garibaldi n.º 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.º 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.
3. L'attività estrattiva dovrà procedere secondo quanto previsto nel piano di coltivazione approvato ed i lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. n.º 27/93.
4. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
5. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.º 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.
6. La società Terre Vulcaniche Srl, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale, allegato all'istanza 15 febbraio 2002 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati approvati, vistati dal Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- Relazione tecnica;
- Studio di impatto ambientale;
- Studio delle caratteristiche ambientali
- Relazione geologica;
- Documentazione fotografica;
- Relazione sull'interesse socio-economico sovracomunale;
- Piano aziendale di igiene e sicurezza;
- Elaborati grafici:
 - planimetria stato attuale;
 - planimetria in fase di coltivazione;
 - planimetria dopo il recupero;
 - allegati di progetto.

7. Copia della presente deliberazione, con gli elaborati progettuali timbrati, sarà restituita alla società Terre Vulcaniche Srl e al Comune di ARLENA DI CASTRO.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace